

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016
580/2016/E/COM

ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO ADR DI CONCILIAZIONE PARITETICA ENI S.P.A. -
ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI, DELL'ORGANISMO ADR EDISON ENERGIA S.P.A. -
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI CNCU E DELL'ORGANISMO NEGOZIAZIONE
PARITETICA ENEL NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE” (di seguito: direttiva ADR europea);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: legge 388/00);
- il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, (di seguito: d.l. 35/05)
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, adottato con deliberazione 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la deliberazione 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la domanda di iscrizione effettuata dall’Organismo ADR di conciliazione paritetica Eni S.p.a. - Associazioni di consumatori, prot. Autorità n. 27377 del 30 settembre 2016 (di seguito: domanda di iscrizione prot. 27377/2016);
- la domanda di iscrizione effettuata dall’Organismo ADR Edison Energia S.p.a. - Associazioni dei consumatori CNCU, prot. Autorità n. 27379 del 30 settembre 2016 (di seguito: domanda di iscrizione prot. 27379/2016);

- la domanda di iscrizione effettuata dall'Organismo Negoziazione paritetica Enel, prot. Autorità n. 27571 del 3 ottobre 2016 (di seguito: domanda di iscrizione prot. 27571/2016).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/15, di recepimento della direttiva ADR europea, ha introdotto nella parte V del Codice del consumo un nuovo Titolo II-bis, denominato "Risoluzione extragiudiziale delle controversie", disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione Europea presso organismi ADR (Alternative Dispute Resolution);
- in particolare la nuova normativa:
 - per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies del Codice del consumo, designa, fra le altre, l'Autorità quale autorità competente per l'ADR, con riferimento ai settori regolati (articolo 141-octies, comma 1, lettera c, del Codice del consumo);
 - prevede che *"Presso ciascuna autorità competente è istituito, [...] con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio [...] provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR [...] sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR [...]"* (articolo 141-decies del Codice del consumo);
- stabilisce che *"Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea"* (articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo) con il compito, fra gli altri, di trasmettere alla Commissione europea medesima l'elenco consolidato degli organismi ADR, ivi inclusi gli organismi settoriali di cui agli elenchi delle autorità competenti;
- l'Autorità, in attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
 - ha istituito l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione Europea (di seguito: Elenco ADR dell'Autorità);
 - ha approvato la "Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico",

Allegato A (di seguito: Disciplina), nonché previsto l'emanazione di eventuali linee guida applicative;

- la Disciplina prevede, tra l'altro:
 - all'articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in elenco gli organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
 - all'articolo 3, comma 3.1, che l'organismo che intende essere iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità propone domanda di iscrizione, nella quale fornisce le informazioni previste dall'articolo 141-nonies, commi 1 e 3, del Codice del consumo;
 - all'articolo 3, comma 3.2, che ai fini dell'iscrizione, l'organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie (di seguito: conciliatori) abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore;
 - all'articolo 4, comma 4.1, che la Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati dell'Autorità (di seguito: Direzione), ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l'istruttoria sulla base degli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e della Disciplina e la sottopone all'Autorità;
- in particolare, con riferimento agli organismi di cui all'articolo 141-ter del Codice del consumo - costituiti sulla base di protocolli sottoscritti da associazioni ammesse a fruire dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 11-bis del d.l. 35/05 o per il servizio idrico, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 388/00, che svolgono la propria attività in uno o più settori di competenza dell'Autorità e sono già operativi alla data di entrata in vigore della Disciplina – la Disciplina medesima prevede:
 - all'articolo 8, comma 8.1, che tali organismi, nelle more della presentazione di regolare domanda di iscrizione, possono essere iscritti nell'elenco a tempo determinato
 - all'articolo 8, comma 8.2, che la domanda di iscrizione a tempo determinato deve essere corredata dei necessari impegni di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e alla Disciplina;
 - all'articolo 8, comma 8.3, che l'iscrizione a tempo determinato decade in ogni caso il 30 settembre 2016;
- l'Autorità ha pubblicato l'Elenco degli organismi ADR dei settori di competenza sul proprio sito internet e ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Direzione, a seguito di domande formulate ai sensi dell'articolo 8 della Disciplina, ha iscritto a tempo determinato nell'Elenco ADR dell'Autorità, tra gli altri:
 - l'Organismo di conciliazione paritetica Eni S.p.a. - Associazioni di consumatori, a far data dall'11 gennaio 2016, per i settori dell'energia elettrica e del gas;
 - l'Organismo di conciliazione paritetica Edison S.p.a. - Associazioni dei consumatori, a far data dal 12 febbraio 2016, per i settori dell'energia elettrica e del gas;
 - l'Organismo di conciliazione paritetica Enel S.p.a. - Associazioni di consumatori, a far data dal 3 marzo 2016, per i settori dell'energia elettrica e del gas;
- in considerazione della scadenza dell'iscrizione a tempo determinato, gli Organismi di cui al precedente alinea hanno inoltrato all'Autorità le domande di iscrizione, rispettivamente, con prot. 27377/2016, prot. 27379/2016 e prot. 27571/2016, al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco ADR dell'Autorità;
- in ciascuna domanda, gli Organismi in argomento, per quanto attiene alla formazione specifica di cui all'art. 3, comma 3.2, della Disciplina, hanno altresì dichiarato, unitamente al possesso di tale formazione da parte dei conciliatori di ciascun Organismo, inseriti in appositi elenchi trasmessi all'Autorità nell'ambito della documentazione allegata alla domanda di iscrizione, la necessità per alcuni dei predetti conciliatori appartenenti alle associazioni dei consumatori, che già svolgono l'attività nelle commissioni conciliative paritetiche, del completamento dell'aggiornamento formativo biennale richiesto;
- al fine di continuare l'operatività delle predette commissioni, gli Organismi hanno quindi attestato l'impegno a completare l'aggiornamento formativo entro il 31 dicembre 2016 e a comunicarlo tempestivamente all'Autorità;
- l'Autorità verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 141 e ss. del Codice del consumo e alla Disciplina, se un organismo iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità medesima continui a soddisfare i requisiti richiesti per l'iscrizione ovvero per scopi di comparazione di queste ADR con altre ADR e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall'Elenco

RITENUTO CHE:

- sia opportuno garantire la continuità del maggior numero di commissioni di conciliazione paritetica in una prospettiva di effettività di tutela, preso atto dell'impegno dei predetti Organismi, ciascuno per quanto di propria competenza, a effettuare entro il 31 dicembre 2016 l'aggiornamento formativo specifico biennale per i conciliatori delle associazioni dei consumatori che non l'abbiano ancora completato alla data della domanda, ma già attivi nell'ambito delle commissioni di conciliazione paritetica;

- sia necessario prevedere che ciascun Organismo attesti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, della Disciplina, il completamento formativo, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, aggiornando l'elenco dei conciliatori;
- la domanda di iscrizione prot. 27377/2016, presentata dall'Organismo ADR di conciliazione paritetica Eni S.p.a. - Associazioni di consumatori, la domanda di iscrizione prot. 27379/2016 presentata dall'Organismo ADR Edison Energia S.p.a. - Associazioni dei consumatori CNCU e la domanda di iscrizione prot. 27571/2016 dell'Organismo Negoziazione paritetica Enel - in base a quanto ivi dai medesimi attestato e tenuto conto di quanto precede circa l'aggiornamento entro il 31 dicembre 2016 della formazione specifica dei conciliatori delle associazioni dei consumatori che non l'abbiano ancora completato all'atto della domanda, ma che siano già attivi nell'ambito delle commissioni di conciliazione paritetica - nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida applicative, siano idonee ai fini dell'iscrizione dei predetti Organismi nell'Elenco ADR dell'Autorità, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica e del gas;
- sia opportuno, anche in considerazione della tempistica di presentazione delle domande, validare la data di decorrenza dell'iscrizione effettuata a tempo determinato, senza soluzione di continuità e pertanto 11 gennaio 2016 per l'Organismo ADR di conciliazione paritetica Eni S.p.a. - Associazioni dei consumatori, 12 febbraio 2016 per l'Organismo ADR Edison Energia S.p.a. - Associazioni dei consumatori CNCU e 3 marzo 2016 per l'Organismo Negoziazione paritetica Enel

DELIBERA

1. l'iscrizione dell'Organismo ADR di conciliazione paritetica Eni S.p.a. - Associazioni di consumatori, dell'Organismo ADR Edison Energia S.p.a. - Associazioni dei consumatori CNCU e dell'Organismo Negoziazione paritetica Enel nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi della Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica e del gas, senza soluzione di continuità dalla data di prima iscrizione, rispettivamente, 11 gennaio 2016, 12 febbraio 2016 e 3 marzo 2016;
2. di prevedere che gli Organismi di cui al punto 1 attestino, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, della Disciplina, entro e non oltre il 31 gennaio 2017, l'avvenuto aggiornamento biennale, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016, della formazione specifica dei conciliatori delle associazioni dei consumatori che non l'abbiano ancora completato all'atto della domanda, ma che siano già attivi nell'ambito delle commissioni di conciliazione paritetica, aggiornando il relativo elenco;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati per le azioni a seguire;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni